



Ministero dello Sviluppo

Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 42132 del 7 febbraio 2017

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Requisito professionale – Impiegato livello 4° ccnl industria alimentare

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede se l'aver prestato la propria opera in qualità di dipendente presso un'azienda del settore alimentare che si occupa della preparazione di piatti pronti surgelati e freschi e della trasformazione di prodotti agricoli in semilavorati, inquadrata al livello 4° con l'incarico di impiegato addetto al reparto gastronomia e all'assicurazione qualità dal 2006 al 2015 possa considerarsi requisito valido ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio di un'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha *"... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"*.

Con riferimento all'attestazione della qualifica professionale, la scrivente ha già avuto modo di precisare che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.



I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Ciò premesso, dalle informazioni fornite, la S.V. risulta aver prestato la propria opera con inquadramento al 4° livello del ccnl per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria alimentare.

In via preliminare, la scrivente Direzione Generale precisa di avere già avuto modo di valutare positivamente la pratica svolta presso imprese operanti nel settore alimentare a condizione che i soggetti richiedenti abbiano effettivamente svolto attività di produzione e manipolazione degli alimenti.

Precisa, altresì, di essersi già espressa con riferimento all'inquadramento al 4° livello del ccnl industria alimentare e di aver dato parere positivo stante la declaratoria del livello in discorso, salvo ovviamente l'onere per il soggetto richiedente di provare di avere svolto mansioni inerenti all'attività di produzione e manipolazione di alimenti per almeno due anni nell'ultimo quinquennio e di essere in regola con le contribuzioni previdenziali.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)